

Istituto Comprensivo di Sasso Marconi

**REGOLAMENTO ESAME
FINALE**

**GIUDIZIO DI AMMISSIONE E
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Scuola Secondaria di 1° Grado- G. Galilei**

Normativa di riferimento

Criteria per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

Prove scritte e svolgimento della Prova Orale

REGOLAMENTO ESAME FINALE

GIUDIZIO DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA

INDICE

INTRODUZIONE

Normativa di riferimento 3

CAPITOLO 1

Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame 5

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

Arrotondamenti in presenza di una disciplina con esito insufficiente

CAPITOLO 2

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale 8

Attribuzione della lode

Comunicazione dell'esito dell'Esame

CAPITOLO 3

Svolgimento della prova scritta 9

CAPITOLO 4

Svolgimento della Prova Orale 10

Prima Parte: esposizione del percorso

Seconda Parte: colloquio sugli argomenti curricolari

Terza Parte: esecuzione di un brano musicale*

*solo per i gli alunni dell'indirizzo musicale

INTRODUZIONE

Normativa di riferimento

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteri orientativi per gli esami di licenza media.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).*

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.*

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziative relative alla Dislessia.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.*

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).*

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.*

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.*

NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.*

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti.*

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.*

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze)*

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*

NOTA INFORMATIVA n. 4155 del 07 febbraio 2023 *Esami di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione - Nota informativa*

CAPITOLO 1

Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame

Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame di terza media viene descritto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell'art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: "il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis". Quest'ultimo stabilisce che "il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo".

Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".

L'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull'Ammissione all'Esame di Stato: "In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;*

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. La media dei voti del primo anno | 10% |
| 2. La media dei voti del secondo anno | 15% |
| 3. La media dei voti del terzo anno | 75% |

Per **media reale** si intende la media dei voti finali...

- assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente
- escludendo il giudizio di comportamento ed escludendo il giudizio di Religione

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di

Classe, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

- a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:
- La media REALE dei voti del secondo anno 20%
 - La media REALE dei voti del terzo anno 80%
- b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende: -
La media REALE dei voti del terzo anno 100%

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.” (Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5) Al fine conferire la debita considerazione all'intero percorso scolastico sulla vita delle famiglie e sulle condizioni di apprendimento degli allievi, l'Istituto adotta un sistema mobile di soglie di arrotondamento, tali da rispettare i seguenti criteri:

- Sostenere gli allievi che manifestano **fragilità scolastiche**, evitando l'applicazione di arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio
- Compensare la non linearità del sistema valutativo, che ponendo il voto “10” come limite invalicabile, tende a sfavorire gli allievi che desiderano mantenere un **profilo di eccellenza** Di norma - in assenza di valutazioni insufficienti - ne derivano quindi i seguenti arrotondamenti:
- media finale ponderata da 6,00 a 6,49: **arrotondamento in difetto**→ voto di ammissione all'esame: 6
- media finale ponderata da 6,50 a 6,99: **arrotondamento in eccesso**→ voto di ammissione all'esame: 7
- media finale ponderata da 7,00 a 7,49: **arrotondamento in difetto**→ voto di ammissione all'esame: 7
- media finale ponderata da 7,50 a 7,99: **arrotondamento in eccesso**→ voto di ammissione all'esame: 8
- media finale ponderata da 8,00 a 8,49: **arrotondamento in difetto**→ voto di ammissione all'esame: 8
- media finale ponderata da 8,50 a 8,99: **arrotondamento in eccesso**→ voto di ammissione all'esame: 9
- media finale ponderata da 9,00 a 9,24: **arrotondamento in difetto**→ voto di ammissione all'esame: 9
- media finale ponderata da 9,25 a 10: **arrotondamento in eccesso**→ voto di ammissione all'esame: 10

Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente

In particolare, gli allievi che terminando il terzo anno con una o più insufficienze e che vengono ammessi all'Esame con delibera del Consiglio di Classe, avranno un voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a prescindere dall' eccedenza.

Ad esempio un allievo che si presenta con una materia insufficiente, che viene ammesso all'Esame con delibera di consiglio, e che all'ammissione risulta con una media di 6,9 sarà comunque ammesso all'esame con 6 (così per tutti gli altri voti dal 7 al 10).

Unica eccezione è il caso in cui la **media reale risulti inferiore a 6 decimi**: anche in presenza di discipline insufficienti, **il voto di ammissione verrà sempre arrotondato in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50** (Es: 4,49 -> 4; 4,50->5; 5,49 -> 5; 5,50->6)

CAPITOLO 2

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

(cfr. D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. n. 52/2021)

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

L'Esame tiene come riferimento il profilo finale dello studente con particolare attenzione, alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, al livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale (COLLOQUIO), condotta collegialmente, è accertato il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per gli **alunni con disabilità** la scelta del percorso, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo individualizzato. La prova scritta potrà essere personalizzata se necessario.

Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. La prova scritta potrà prevedere un tempo aggiuntivo di 30 minuti.

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno

La sottocommissione d'esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per la prova orale, formula la valutazione in decimi della Prove di Esame, secondo quanto previsto dall' art. 13 del DM 741/2017

“ Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria”

La **valutazione finale**, espressa in decimi deriva dalla media tra:

- il giudizio di ammissione
- la valutazione della Prova di Esame (media delle prove d'esame - tre scritti e orale)

Per la valutazione finale gli arrotondamenti avvengono **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,45 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

Attribuzione della lode

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la **lode** da parte della commissione esaminatrice ai candidati che abbiano entrambi i seguenti requisiti:

- Voto di ammissione 10/10
- Media delle prove d'esame superiore al 9,70

Comunicazione dell'esito dell'Esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione alla bacheca della scuola.

L'esito verrà trasmesso per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento.

Nel caso di mancato superamento dell'esame, sarà presente la dicitura: *“Non diplomato”*.

CAPITOLO 3

Svolgimento della Prova scritta

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

3. Le prove scritte sono:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta relativa alle competenze di lingue straniere.

4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Prova scritta relativa alle competenze di italiano

1. La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Prova scritta relativa alle competenze di lingue straniere

La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili

ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

CAPITOLO 4

Svolgimento della Prova Orale

“Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica...” (art. 10 DM 741/2017)

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

La prova orale è un **colloquio pluridisciplinare** che consente la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Il coordinamento degli interventi è affidato a un insegnante che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato di tutte le materie.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell’orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell’orale viene deliberato dall’intera commissione di esame.

La durata del colloquio è di circa **30 minuti**. Per gli alunni dell’indirizzo musicale **35 minuti**.

Colloquio orale

Il colloquio è dedicato agli **argomenti curricolari** delle singole materie.

Il candidato può iniziare il colloquio introducendo il percorso da lui scelto, presentandolo alla Commissione nella forma che gli sarà più congeniale, anche attraverso un elaborato creativo.

Gli strumenti di presentazione dell’elaborato

1. Presentazione col pc;
2. Cartellone esplicativo;
3. Filmato, animazione o brano musicale della durata massima di 2 minuti;
4. Mappe concettuali, schemi, grafici;
5. Book fotografici e/o di disegni;
6. Plastico tridimensionale.

Sono consentite altre modalità qui non specificate purché concordate col consiglio di classe.

Gli studenti potranno esporre un segmento del proprio colloquio in una delle due lingue di indirizzo (Inglese e Francese) a seconda del proprio livello di competenza.

Durante il colloquio deve emergere la competenza del candidato nel collegare elementi appartenenti a discipline diverse, nell'approfondire argomenti appartenenti al programma, nel saper rielaborare le conoscenze acquisite orientandole secondo un determinato taglio logico.

Successivamente, ciascun insegnante può intervenire ricercando collegamenti con argomenti relativi alla propria disciplina, rimanendo però nell'ambito del lavoro presentato dall'alunno.

Gli insegnanti sono tenuti a fare poche domande, chiare e mirate, lasciando all'alunno la possibilità di esprimere al meglio sé stesso.

Per quanto concerne gli argomenti svolti, le linee didattiche seguite, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte dei candidati, si fa riferimento a quanto presentato da ogni singolo docente nel proprio piano di lavoro annuale e nella relazione finale del Consiglio di Classe.

Esecuzione di un brano musicale

Per gli alunni dell'indirizzo musicale è prevista l'esecuzione di un brano concordato col docente per la durata massima di 5 minuti.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

TIPOLOGIA 3

INDICATORI	VOTO	DESCRITTORI
COMPRESIONE DELLE INFORMAZIONI PRINCIPALI	10	Ottima
	9	Molto buona
	8	Buona
	7	Apprezzabile
	6	Sufficiente
	5	Parziale
	4	Scarsa
INDIVIDUAZIONE DELLE SEQUENZE	10	Ben articolata e corretta
	9	Puntuale
	8	Corretta
	7	Accettabile
	6	Essenziale
	5	Imprecisa
	4	Inadeguata
CAPACITA' DI RIELABORAZIONE E DI SINTESI	10	Coerente e ottimamente strutturata
	9	Coerente e ben articolata
	8	Ben strutturata
	7	Organica
	6	Approssimativa
	5	Disorganica
	4	Poco coerente
COMPETENZE GRAMMATICALI E ORTOGRAFICHE	10	Completamente corrette
	9	Corrette
	8	Essenzialmente corrette
	7	Abbastanza corrette
	6	Parzialmente corrette
	5	Incerte
	4	Scorrette
LESSICO	10	Efficace e appropriato
	9	Vario e appropriato
	8	Appropriato
	7	Generalmente appropriato
	6	Semplice
	5	Impreciso
	4	Improprio

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

TIPOLOGIA 1 e 2

INDICATORI	VOTO	DESCRITTORI
ATTINENZA ALLA TRACCIA	10	Ottima
	9	Molto buona
	8	Buona
	7	Apprezzabile
	6	Sufficiente
	5	Parziale
	4	Non pertinente
SVILUPPO DEI CONTENUTI	10	Originale e approfondito
	9	Approfondito e ben articolato
	8	Esauriente
	7	Adeguito
	6	Essenziale
	5	Superficiale
	4	Inadeguato
ORGANICITA' NELL'ESPOSIZIONE	10	Coerente e ottimamente strutturata
	9	Coerente e logicamente strutturata
	8	Ben strutturata
	7	Organica
	6	Approssimativa
	5	Disorganica
	4	Poco coerente
COMPETENZE GRAMMATICALI E ORTOGRAFICHE	10	Completamente corrette
	9	Corrette
	8	Essenzialmente corrette
	7	Abbastanza corrette
	6	Parzialmente corrette
	5	Incerte
	4	Scorrette
LESSICO	10	Efficace e appropriato
	9	Vario e appropriato
	8	Appropriato
	7	Generalmente appropriato
	6	Semplice
	5	Impreciso
	4	Improprio

I.C. Sasso Marconi
Scuola Secondaria di I grado "G. Galilei"
A.S. 2023/2024

Prova Scritta di Lingua Straniera (Inglese e Francese)

Comprensione del testo	10	Completa in entrambe le lingue
	9	Pressoché completa in entrambe le lingue
	8	Complessivamente ampia
	7	Complessivamente sostanziale
	6	Complessivamente globale e non sempre precisa
	5	Parziale in entrambe le lingue
	4	Molto limitata in entrambe le lingue
Produzione	10	Ampia in entrambe le lingue
	9	Completa in entrambe le lingue
	8	Complessivamente pertinente
	7	Complessivamente essenziale
	6	Complessivamente schematica
	5	Limitata ed incerta in entrambe le lingue
	4	Inesistente in entrambe le lingue
Uso delle strutture e delle funzioni comunicative	10	Adeguato e corretto in entrambe le lingue
	9	Appropriato in entrambe le lingue
	8	Complessivamente corretto
	7	Complessivamente semplice e sostanzialmente corretto
	6	Complessivamente semplice e non sempre corretto
	5	Scorretto, ma comprensibile in entrambe le lingue
	4	Molto scorretto in entrambe le lingue, la comprensione ne risulta fortemente compromessa.

Valutazione globale delle due prove, non derivante da media aritmetica.

ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO – PROVA SCRITTA (n.1) DI
MATEMATICA 2023/24

CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO:

VOTO GIUDIZIO DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA
10 L'elaborato è svolto in modo completo. Dimostra conoscenze approfondite. I procedimenti risolutivi sono chiari e corretti. L'uso del linguaggio simbolico e grafico risulta corretto e curato.	100-95
9 L'elaborato è svolto in modo completo. Dimostra conoscenze sicure. I procedimenti risolutivi sono chiari. L'uso del linguaggio simbolico e grafico risulta corretto.	94-85
8 L'elaborato è svolto in modo completo. Dimostra conoscenze quasi complete. I procedimenti risolutivi sono sostanzialmente corretti. L'uso del linguaggio simbolico e grafico risulta adeguato.	84-75
7 L'elaborato è svolto in modo quasi completo. Dimostra conoscenze discrete. I procedimenti risolutivi sono sostanzialmente corretti. L'uso del linguaggio simbolico e grafico risulta quasi sempre adeguato.	74-61
6 L'elaborato è svolto in modo quasi completo. Dimostra conoscenze essenziali. I procedimenti risolutivi sono un po' confusi. L'uso del linguaggio simbolico e grafico risulta non sempre adeguato.	60-46
5 L'elaborato è svolto limitatamente ai punti essenziali dei quesiti. Dimostra conoscenze settoriali. I procedimenti risolutivi non sono sempre corretti. L'uso del linguaggio simbolico e grafico risulta limitato.	45-30
4 L'elaborato è svolto limitatamente ai punti iniziali dei quesiti. Dimostra conoscenze frammentarie. I procedimenti risolutivi sono per lo più scorretti e confusi. L'uso del linguaggio simbolico e grafico risulta piuttosto limitato.	< = 29